



## Regolamento interno del corso di dottorato in Scienze giuridiche

[D.R. n. 858/2019 del 24 maggio 2019 - Emanazione](#)

### Parte I Disposizioni generali

#### Articolo 1 Finalità

1. Il corso di dottorato in Scienze giuridiche (d'ora in avanti: corso), in conformità con l'art. 1 del Regolamento dell'Università di Pisa sul dottorato di ricerca, si propone di fornire le competenze necessarie allo svolgimento di un'attività di ricerca altamente qualificata presso Università, enti pubblici e privati nonché di offrire una formazione specialistica anche ai fini dell'esercizio delle libere professioni e dell'accesso alla magistratura, ai ruoli più alti dell'amministrazione dello Stato, dell'UE, delle organizzazioni internazionali e delle imprese. In particolare, il corso ha lo scopo di organizzare, promuovere e coordinare la formazione post-universitaria di giovani studiosi che intendono accrescere le proprie competenze giuridiche mediante l'acquisizione dei metodi e dei canoni della ricerca scientifica applicata al diritto.

#### Articolo 2 Articolazione in curricula

1. Il corso, avente sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, si articola in *curricula* che organizzano linee comuni di ricerca tra settori scientifico-disciplinari.
2. I *curricula* attualmente attivati sono:
  - Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia costituzionale, Comparazione giuridica;
  - Amministrazione, mercato e giustizia penale;
  - Diritto privato e comparato, Diritto del lavoro, Tradizione giuridica europea;
  - Impresa, Diritto internazionale ed europeo, Processo.
3. I *curricula* possono essere modificati, attivati o disattivati, su proposta di almeno sedici docenti del corso e con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Collegio dei docenti. In ogni caso ad ogni *curriculum* deve afferire un congruo numero di docenti del corso.
4. I *curricula* prevedono:
  - un Responsabile di *curriculum*;
  - un Comitato scientifico curriculare con funzioni di supporto al Responsabile di *curriculum* e di coordinamento tecnico-scientifico.
5. Il Comitato scientifico è composto dai docenti afferenti al *curriculum*.

Il Comitato scientifico svolge una funzione propositiva, di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca del *curriculum*.

6. Il Responsabile è designato dai componenti del Comitato scientifico, rappresenta il *curriculum* nell'ambito del corso e ne coordina le attività. L'incarico di Responsabile, con durata triennale, decorrente dalla data di designazione, è incompatibile con la carica di Coordinatore del corso.

### Articolo 3

#### Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del Corso:

- il Coordinatore;
- il Collegio dei docenti;
- la Giunta.

2. La costituzione del Collegio dei docenti, l'elezione del Coordinatore e le relative attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento dell'Università di Pisa sul dottorato di ricerca.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti e della Giunta si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

### Articolo 4

#### La Giunta

1. La composizione della Giunta deve favorire la rappresentanza dei diversi *curricula*.

2. La Giunta è composta:

- dal Coordinatore che la presiede;
- dai Responsabili dei *curricula*;
- da due rappresentanti dei dottorandi appartenenti a *curricula* diversi, eletti da e fra gli iscritti al corso;
- da componenti designati dai Comitati scientifici curriculari, in numero di tre per ciascun *curriculum*.

3. Il Collegio dei docenti può delegare alla Giunta le seguenti funzioni:

- organizzare e coordinare l'attività didattica e scientifica del corso, nel rispetto delle linee-guida indicate dal Collegio dei docenti e dai Comitati scientifici di *curriculum*;
- definire la procedura di ammissione al corso, designare i componenti delle commissioni esaminatrici nonché deliberare in merito agli scorrimenti di graduatoria e alle ammissioni in soprannumero, sulla base delle indicazioni formulate dai Comitati scientifici curriculari
- valutare annualmente l'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso, ivi compresi quelli correlati con l'esame finale, tenendo conto delle verifiche preventivamente effettuate dai Comitati scientifici curriculari;
- nominare un supervisore per ciascun iscritto;
- autorizzare, su proposta dei Comitati scientifici curriculari, la redazione della tesi finale in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese;

- nominare i valutatori esterni delle tesi finali di dottorato nonché proporre la nomina dei componenti della commissione dell'esame finale;
- proporre al dipartimento di afferenza l'attivazione di convenzioni con altre università o enti pubblici e privati;
- proporre al dipartimento di afferenza l'attivazione annuale del corso, il numero di posti banditi e la loro assegnazione ai *curricula*, nel rispetto di un criterio di equa e paritaria distribuzione fra i *curricula*, anche tenendo conto delle assegnazioni del triennio precedente;
- svolgere ogni altra funzione assegnata dal presente Regolamento.

4. Nella delega, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio dei docenti, saranno definiti eventuali limiti e criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nell'esercizio dei compiti delegati. Il Collegio dei docenti potrà comunque sostituirsi alla Giunta, in caso di inerzia di questa, annullarne gli atti compiuti in violazione di legge e revocare la delega, ove ritenuto opportuno.

## Articolo 5

### Criteri per l'accettazione delle domande di partecipazione al Collegio dei docenti

1. Le domande di professori e di ricercatori per la partecipazione al Collegio dei docenti possono essere accettate solo se il richiedente attesta di:
  - a. aver conseguito nell'ultima VQR disponibile una valutazione pari o superiore a discreto relativamente ad almeno un prodotto. Ove non fosse disponibile la VQR il Collegio dei docenti valuterà la qualità di almeno due prodotti scientifici indicati dal richiedente e pubblicati negli ultimi cinque anni;
  - b. aver pubblicato negli ultimi dieci anni una monografia o un numero di articoli in riviste di fascia A pari almeno alla soglia stabilita per i professori associati nel proprio settore concorsuale.

## Articolo 6

### Criteri per la candidatura a Responsabile del curriculum e a Coordinatore del Corso

1. Per la candidatura a Responsabile del *curriculum* occorre il possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina statale per i sedici componenti del Collegio dei docenti.
2. Per la candidatura a Coordinatore del corso occorre dimostrare di avere i requisiti per partecipare alle commissioni di concorso per l'abilitazione nazionale o, in alternativa, di possedere almeno due dei seguenti requisiti:
  1. essere Direttore o componente del Comitato di direzione o di redazione di riviste di fascia A;
  2. avere esperienza nel coordinamento centrale o di unità di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi negli ultimi 10 anni;
  3. avere pubblicato negli ultimi quindici anni una monografia o un numero di lavori su riviste in fascia A pari o superiore alla soglia per i commissari del settore concorsuale (o SSD) di riferimento dell'ultima ASN.

## Articolo 7 Prove di ammissione

1. L'accesso al corso avviene annualmente attraverso la formazione di una graduatoria di merito per ciascun *curriculum*.
2. Le prove di ammissione sono costituite:
  - dalla valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca;
  - da una prova scritta e da una prova orale.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema generale attinente a una delle discipline comprese nei rispettivi *curricula*. La formulazione delle tracce da parte delle commissioni esaminatrici deve essere diversificata in modo da tenere conto dei differenti settori di ricerca attivati nell'ambito di ciascun *curriculum*.
4. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato a verificare il grado di preparazione e l'attitudine alla ricerca del candidato, anche in relazione al progetto di ricerca presentato.
5. Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco.
6. In caso di posti riservati a laureati in università estere le prove saranno costituite:
  - dalla valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca e da una prova orale. Nel caso in cui la conoscenza della lingua italiana risultasse insufficiente o appena sufficiente, il candidato, ove vincitore, avrà l'obbligo di seguire un corso di lingua italiana che gli consenta di frequentare proficuamente l'attività del corso.

## Articolo 8 Valutazione delle prove e relativi punteggi

1. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di cento punti per ciascun candidato.
2. La votazione sarà come di seguito distribuita:
  - valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca: fino a dieci punti;
  - prova scritta: fino a cinquanta punti;
  - prova orale: fino a quaranta punti.
3. Il punteggio minimo per il superamento della prova scritta è pari a 30/50; quello per il colloquio è pari 24/40.
4. In caso di posti riservati a laureati in università estere la votazione sarà come di seguito ripartita:
  - valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca: fino a cinquanta punti;
  - prova orale, nella quale verrà anche discusso il progetto di ricerca e accertato il grado di conoscenza della lingua italiana: fino a cinquanta punti.
5. Il punteggio minimo per il superamento delle prove è pari a 30/50 per la valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca e 24/50 per la prova orale.

Articolo 9  
Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

Parte III  
Frequenza ai corsi di dottorato

Articolo 10  
Supervisore

1. Entro la fine del primo semestre del primo anno di corso, la Giunta, anche su proposta dei Responsabili di *curriculum*, designa, per ciascun iscritto al corso, un supervisore. Il supervisore ha il compito di seguire il percorso di studio dei dottorandi per cui è designato ed è responsabile di verificare il completamento da parte dell'iscritto delle attività formative e di ricerca previste. Al termine di ogni anno il supervisore presenta al Comitato scientifico del proprio *curriculum*, al Responsabile di *curriculum* e alla Giunta del dottorato un giudizio formulato sulla base della relazione svolta dal dottorando di cui è responsabile.

Articolo 11  
Attività formative e verifiche

1. A conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, la Giunta, su impulso del Responsabile di ciascun *curriculum*, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:

- presentazione entro il 30 ottobre di ciascun anno di una relazione scritta da parte del dottorando relativa alle attività formative svolte, alla propria attività di ricerca e allo stato di avanzamento della tesi di dottorato;
- giudizio formulato dal supervisore;
- giudizio espresso dal Comitato scientifico del *curriculum*.

2. I dottorandi sono tenuti a partecipare alle attività formative, organizzate dai singoli *curricula* o svolte in comune fra i medesimi.

3. I dottorandi, con esclusione dei soprannumerari di cui all'art. 11 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, devono trascorrere periodi di studio all'estero, di norma per un totale di almeno tre mesi, presso un'università o altra istituzione di ricerca. In casi particolari, il Collegio dei docenti o la Giunta possono esonerare il dottorando da tale obbligo, motivando la decisione e assegnando allo stesso differenti attività di ricerca. Un periodo di studio all'estero di diversa durata può essere definito in base a specifiche convenzioni.

4. Il programma delle attività formative viene reso noto per semestri entro il 1° novembre ed entro il 1° maggio di ogni anno accademico.

5. L'obbligo di partecipazione si intende assolto con il raggiungimento della frequenza di almeno il settanta per cento delle attività formative di cui al comma 2.

Parte IV  
Conseguimento del titolo

Articolo 12  
Esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore con la dicitura “Ph.D.” secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Entro i due mesi antecedenti la conclusione dell’ultimo anno, ciascun iscritto al corso è tenuto a consegnare al supervisore la tesi di dottorato, anche in versione non definitiva, ed entro il mese successivo deve consegnarla al Comitato scientifico del *curriculum*. Entro la scadenza dell’ultimo mese dell’ultimo anno, ciascun iscritto deve presentare agli uffici la domanda per sostenere l’esame finale e contestualmente consegnare alla Giunta la versione definitiva della tesi di dottorato.
3. Il supervisore formula un parere non vincolante sulla tesi e suggerisce una rosa di possibili valutatori, scelti fra docenti universitari o provenienti da prestigiosi enti di ricerca, anche esteri; i valutatori non devono avere avuto rapporti di collaborazione diretta con il dottorando. Il giudizio del supervisore e la proposta di nomina dei valutatori vengono inviati al Comitato scientifico del *curriculum* per le relative valutazioni e per la successiva trasmissione alla Giunta.
4. La Giunta, qualora la tesi non sia ritenuta idonea per l’invio ai valutatori, può rimandare tale valutazione concedendo del tempo aggiuntivo, massimo di due mesi dalla delibera stessa, per effettuare ulteriori approfondimenti e miglioramenti del lavoro; qualora invece la tesi sia idonea, la Giunta provvede alla nomina di due valutatori per ciascuna tesi.
5. Una volta ottenuto il giudizio positivo della Giunta oppure alla scadenza del termine aggiuntivo concesso ai sensi del comma precedente, la tesi viene inviata ai valutatori, cui viene chiesto di esprimere un parere analitico entro due mesi dalla ricezione, fatto comunque salvo il termine di decadenza del valutatore previsto dall’art. 19, comma 4, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
6. Il giudizio dei valutatori può essere: ammissione diretta alla prova finale; modifiche minori sotto la responsabilità del candidato (per le quali non è richiesta un’ulteriore revisione); modifiche maggiori, che richiedono un secondo passaggio di revisione, purché entro i successivi sei mesi dall’emissione del parere analitico di cui al comma 5.
7. Nel caso in cui siano state richieste modifiche o integrazioni, la Giunta invia nuovamente la tesi ai valutatori, corredata di una lettera di risposta in cui il dottorando espone le modifiche apportate.
8. Se necessario, viene nominato un ulteriore valutatore per dirimere eventuali disparità di giudizio.
9. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi, il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
10. I componenti della commissione per l’esame finale sono nominati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza su proposta della Giunta fra docenti di elevata qualificazione che non abbiano rivestito il ruolo di valutatori e, comunque, nel rispetto dell’art. 20 del Regolamento di Ateneo sul dottorato.
11. La data, l’ora e il luogo della discussione finale, da fissarsi comunque entro tre mesi dall’ammissione della stessa alla discussione da parte dei valutatori, vengono proposte dal Coordinatore, sentite le disponibilità della commissione.

12. Il candidato deve inviare la tesi ai membri della commissione almeno venti giorni prima della discussione e deve depositarla in formato elettronico, almeno tre giorni prima della discussione, secondo quanto previsto all'art. 19, comma 9, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

13. Concorrono alla formulazione del giudizio finale: l'elaborato scritto, l'esposizione orale, i risultati conseguiti durante tutto il percorso dottorale, le pubblicazioni effettuate nel triennio del dottorato e l'attività svolta durante i periodi trascorsi all'estero nell'ambito del corso.

14. I pareri tecnici dei valutatori non sono vincolanti ma la commissione potrà discostarsi dagli stessi solo motivando tale scelta in maniera specifica e dettagliata.

15. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

## Parte V

### Accordi e internazionalizzazione

#### Articolo 13

##### Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### Articolo 14

##### Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

#### Articolo 15

##### Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

## Parte VI

### Norme finali

#### Articolo 16

##### Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

2. L'allegato I è parte integrante del Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

## Allegato I

Descrizione dei *Curricula* in cui si articola il Corso di dottorato in Scienze giuridiche:

**i. Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia costituzionale, Comparazione giuridica:**

il *curriculum* è volto allo sviluppo della ricerca e dell'elaborazione critica nel campo dei diritti fondamentali e della loro applicazione e tutela giurisdizionale nazionale e sovranazionale, anche in considerazione delle questioni emergenti in un contesto politico e sociale caratterizzato dal pluralismo etico e dalle diversità culturali e religiose. Sviluppa altresì la macro e micro comparazione tra sistemi, ordinamenti ed istituti appartenenti alle diverse culture e tradizioni giuridiche. Tutto ciò attraverso lo studio sia delle teorie in materia sia della disciplina giuridica, sostanziale e processuale, con specifica valorizzazione degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali che si concretizzano nella giustizia comune, costituzionale e sovranazionale. I suddetti obiettivi sono perseguiti attraverso lo studio individuale, la partecipazione a gruppi di ricerca, a lezioni con i massimi esperti della materia e a seminari e convegni, in cui si cerca di favorire normalmente la partecipazione attiva degli iscritti, chiamati anche all'elaborazione scientifica attraverso saggi, articoli e altri contributi, oltre che, naturalmente con la tesi finale: IUS08 – Diritto costituzionale; IUS09 – Istituzioni di diritto pubblico; IUS11 – Diritto ecclesiastico e canonico; IUS20 – Filosofia del diritto; IUS21 – Diritto pubblico comparato, IUS02 - Diritto privato comparato.

**ii. Amministrazione, Mercato e Giustizia penale:**

si propone di indagare i profili giuridici connessi ai rapporti tra amministrazione e cittadini e ai sempre più complessi mutevoli rapporti tra amministrazione e mercato, approfondendo l'effettività delle discipline giuridiche di prevenzione e di repressione. La progettualità scientifica sottesa al *curriculum* presuppone l'analisi degli istituti di volta in volta coinvolti nella prospettiva del c.d. *public enforcement* offerto dal sistema amministrativo e penalistico, sostanziale e processuale: IUS03 – Diritto agrario; IUS05 – Diritto dell'economia; IUS09 – Diritto pubblico; IUS10 – Diritto amministrativo; IUS16 – Diritto processuale penale; IUS17 – Diritto penale.

**iii. Diritto privato e comparato, Diritto del lavoro, Tradizione giuridica europea:**

promuove le ricerche di giovani studiosi nell'area dei diritti, delle tutele, degli atti e dei rapporti di diritto privato, dei contratti individuali e collettivi di lavoro, del diritto sindacale, della previdenza e della sicurezza sociale, nella prospettiva metodologica della tradizione giuridica europea, della comparazione di sistemi, istituti e regole di diritto privato, dell'analisi interdisciplinare dei rapporti tra diritto e nuove tecnologie (scienza dei dati, intelligenza artificiale e robotica, biotecnologie): IUS01 – Diritto privato; IUS02 – Diritto privato comparato; IUS07 – Diritto del lavoro; IUS18 – Diritto romano e dell'antichità; IUS19 – Storia del diritto medievale e moderno.

**iv. Impresa, Diritto internazionale ed europeo, Processo:**

si propone di fornire strumenti di analisi giuridica della realtà economica nazionale e sovranazionale, con particolare riguardo alla disciplina dell'impresa e dei mercati, alla posizione fiscale dei soggetti che esercitano attività produttive, agli strumenti di tutela giudiziale degli interessi connessi all'esercizio di attività produttive, nonché dei rapporti fra stati e del ruolo delle organizzazioni sovranazionali, con particolare riferimento anche al processo di integrazione europea: IUS 04 – Diritto commerciale; IUS 06 – Diritto della navigazione; IUS 12 – Diritto tributario; IUS 13 – Diritto internazionale; IUS 14 Diritto dell'Unione Europea; IUS 15 – Diritto processuale civile.